

DETERMINA N. 1/20/DIS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO CONGIUNTO DELLA SOCIETÀ AXEL SPRINGER SE DA PARTE DELLE SOCIETÀ AXEL SPRINGER GESELLCHAFT FÜR PUBLIZISTIK GMBH & CO. E KKR & CO. INC.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito anche *Testo unico*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 25/20/CONS del 27 gennaio 2020, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2018*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, ai sensi del quale “*All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*”;

VISTA la comunicazione del 23 gennaio 2020 (prot. AGCOM n. 0031535), della società Traviata II S.a.r.l. (di seguito anche “*Traviata*”) ai sensi dell’art. 4, comma 10, del *Regolamento*, relativa all’acquisizione del controllo congiunto su Axel Springer SE (d’ora in avanti, anche “*Axel Springer*”) da parte delle società Axel Springer Gesellschaft Für Publizistik GmbH & Co. (d’ora in avanti, anche “*ASGP*”) e Kkr & Co. Inc. (d’ora in avanti, anche “*KKR*”);

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, *Axel Springer* opera nell’editoria elettronica e nella pubblicità *online*;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. le società acquirenti, Axel Springer Gesellschaft Für Publizistik GmbH & Co. e Kkr & Co. Inc., dalla documentazione in atti, risultano essere:

a) Axel Springer Gesellschaft Für Publizistik GmbH & Co., società di diritto tedesco in accomandita, con sede legale in Axel Springer Straße, n. 65, 10888, Berlino (c.f. DE221733210);

- *holding* di un gruppo attivo a livello internazionale nel settore dei media;
- non iscritta al ROC;
- controllata, per il tramite della società Friede Springer GmbH & Co. KG, dalla persona fisica Friede Springer;
- controllante, al 37,5%, la società *Axel Springer SE, holding* attiva, indirettamente, per il tramite di società controllate, nel mercato italiano;

b) Kkr & Co. Inc., società di diritto statunitense, quotata presso il New York Stock Exchange, con sede legale in 9 West 57th Street, 10019, New York (C.F. IRS EIN 26-0426107);

- *holding* attiva nella gestione di diverse classi di asset alternative tra cui *private equity, energy*, infrastrutture, immobiliare e credito;
- non iscritta al ROC;
- controllante al 100%, per il tramite di Kkr Group Holdings Corp. e sue controllate, la società Traviata II S.à.r.l., con sede legale in via Edward Steichen n.2, L-2540, Lussemburgo, a sua volta controllante al 100% la società di diritto olandese Traviata B.V.;

3. la società oggetto di acquisizione, *Axel Springer*, dalla documentazione in atti, risulta essere, alla data dell'operazione:

- società europea di diritto tedesco, quotata presso il Frankfurt Stock Exchange, con sede legale in Axel Springer Straße, n. 65, 10888, Berlino (C.F. DE136627286);
- *holding* di un gruppo attivo in oltre 40 paesi, attraverso le sue controllate, nei segmenti dei *news media*, annunci e marketing media;
- non iscritta al ROC;
- controllata, in ultima istanza, da Friede Springer (con il 42,6% del capitale sociale: il 37,5% per il tramite della società *ASGP*; il 4,1% per il tramite della società Friede Springer GmbH & Co. KG, l'1% direttamente); la restante parte del capitale sociale risulta così suddiviso: Mathias Döpfner (complessivamente 2,8%, direttamente e per il tramite delle società Epiktet GmbH & Co. KG e Brilliant 310 GmbH), Axel-Sven Springer (7,4%), Ariane Melanie Springer (2,4%), azionariato diffuso (44,8%);
- controllante numerose società, delle quali operano nel mercato italiano le seguenti: Universum Communications Italy S.r.l. (C.F. 11036880968), società a responsabilità

limitata costituita in data 05 novembre 2019, avente sede legale in via Monte Rosa 91, 20149, Milano, attiva nel settore dei sondaggi, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società di diritto svedese Universum Communications Sweden AB (C.F. 5565875993); Upday Italia S.r.l. (C.F. 09788880962), società a responsabilità limitata, avente sede legale in via Arcivescovo Calabiana 6, 20139, Milano, operante nei servizi di promozione *news* su mobile, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società di diritto tedesco Upday Holding GmbH (C.F. 97773050154); AWIN S.r.l. (C.F. 04892790967), società a responsabilità limitata, avente sede legale in via Vincenzo Monti 8, 20123, Milano, operante nell'intermediazione pubblicitaria, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società di diritto tedesco Awin AG (C.F. HRB 75459); Axel Springer Media Italia S.r.l. (C.F. 03355810965), società a responsabilità limitata, avente sede legale in via Donatello 38, 20131, Milano, operante nell'intermediazione pubblicitaria, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società di diritto tedesco Media Impact GmbH & Co. KG;

4. come risulta dagli atti notificati, l'operazione è stata attuata mediante la presentazione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria da parte di Traviata II S.à.r.l., una società *holding* le cui partecipazioni sono detenute da fondi gestiti da *KKR*, avente ad oggetto le azioni nel capitale di *Axel Springer*, nell'ambito di un accordo tra i pre-esistenti azionisti ratificato in pari data. A seguito dell'operazione, *KKR* deteneva una partecipazione pari a circa il 44,28% del capitale sociale nella *Axel Springer*. Per effetto dell'operazione *KKR* è risultata titolare di una partecipazione pari a circa il 44,28% del capitale sociale di *Axel Springer*. *ASGP* ha mantenuto la pre-esistente quota di partecipazione. Per effetto dell'operazione *KKR* e *ASGP* hanno acquisito il controllo congiunto su *Axel Springer* ai sensi dell'art. 3, c. 1, l. b) del *Regolamento Europeo sulle Concentrazioni*. L'operazione è stata autorizzata dalla Commissione Europea il 12 novembre 2019 (caso n. M.9463);

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, si rileva che la società *Axel Springer* non detiene autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre in ambito nazionale. L'operazione in esame, pertanto, non determina da parte della società *Axel Springer*, anche per il tramite di società controllate e collegate, il superamento del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2018, il gruppo *KKR* e *ASGP* non hanno conseguito ricavi nell'ambito del SIC. La società *Axel*

Springer nell'anno 2018 ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC pari allo *omissis* – così come quantificato dalla delibera n. 25/20/CONS del 27 gennaio 2020 (€ 18.374 milioni di euro per l'anno 2018). Pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea determinare da parte di *KKR* e *ASGP*, anche per il tramite di società controllate o collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alla verifica di cui all'articolo 43, comma 11, si evidenzia che le società partecipanti all'operazione, anche tramite società controllate o collegate, non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259;

8. con riguardo al divieto, di cui all'art. 43, comma 12, del *Testo unico*, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguono ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 17 febbraio 2020

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano